



COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino - C. A. P. 10090

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE, LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

(Redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29/11/2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19/4/2011

Depositato nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico dal 19 maggio
al 3 giugno 2011

In vigore dall'1 luglio 2011

INDICE		
CAPITOLO 1	DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2	FINALITA'	4
ART. 3	NORME DI RINVIO	5
ART. 4	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ART. 5	DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	5
ART. 5 bis	CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI	6
ART. 5 ter	ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	7
ART. 6	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	7
ART. 7	CRITERI GESTIONALI	7
ART. 8	CRITERI ORGANIZZATIVI	8
ART. 9	ZONE DI RACCOLTA	8
CAPITOLO 2	GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE	9
ART. 10	COLLOCAZIONE E MODALITA' D'USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE	9
ART. 11	PREDISPOSIZIONE AREA PER COLLOCAZIONE CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	10
ART. 12	MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO	11
ART. 13	CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL'INDIFFERENZIATO RESIDUALE	11
ART. 14	CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA	11
ART. 15	CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA	12
ART. 16	CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE	12
ART. 17	CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO	13
ART. 18	CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE	13
ART. 19	CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI R.A.E.E. E DEI BENI DUREVOLI E INGOMBRANTI	14
ART. 20	CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI	15
ART. 21	RACCOLTA DI SIRINGHE INFETTE	15
ART. 22	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PER TIPOLOGIA E MODALITA' PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	15
ART. 23	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	16
ART. 24	DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI	17
ART. 25	MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI	17
CAPITOLO 3	PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE	18
ART. 26	TIPOLOGIA DEI SERVIZI	18
ART. 27	MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	18

ART. 28	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE	19
CAPITOLO 4	OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI	19
ART. 29	COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE	19
ART. 30	PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	20
ART. 31	PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	20
ART. 32	PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	20
ART. 33	MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE DA ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI	21
ART. 34	MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE DA SOGGETTI NON ISTITUZIONALI	21
ART. 35	PULIZIA DEI MARCIAPIEDI	21
ART. 36	PULIZIA DELLE AREE MERCATALI	22
ART. 37	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	22
ART. 38	DIVIETI	22
ART. 39	CONTROLLI	23
ART. 40	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	24
ART. 41	SANZIONI	24
ART. 42	VALIDITA' - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	25
DEFINIZIONI		26

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, conformemente all'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e sue successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, disciplina la gestione integrata, sul territorio comunale, dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

Le prescrizioni si applicano:

- a) alle modalità di conferimento dei rifiuti;
- b) alla raccolta differenziata delle frazioni riciclabili, riutilizzabili e recuperabili dei rifiuti urbani;
- c) alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
- d) alla raccolta dell'indifferenziato residuale;
- e) alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- f) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi: oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi, vernici, lampade a risparmio energetico e tubi al neon, ecc.;
- g) ai RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- h) ai copertoni di provenienza domestica;
- i) alla raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- j) alla raccolta dei rifiuti assimilati;
- k) alle modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l) allo spazzamento e al lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
- m) alla raccolta rifiuti e pulizia dei giardini pubblici;
- n) al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti.

Sono utenti del servizio, e pertanto vengono assoggettati alla relativa tariffa con i criteri e le modalità stabilite da apposito Regolamento, tutti i produttori di rifiuti urbani sul territorio comunale, siano essi domestici o assimilati.

ART. 2 - FINALITA'

La gestione dei rifiuti urbani deve assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le sue fasi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, secondo le indicazioni delle norme nazionali, regionali e provinciali; la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

ART. 3 - NORME DI RINVIO

Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali, regionali, provinciali o consortili in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento le categorie sono individuate, oltre che dalla normativa succitata, dai criteri quali-quantitativi di assimilabilità adottati con deliberazione della Giunta Regionale n. 47-14763 del 14/02/2005.

ART. 5 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Così come previsto dall'art. 198 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/06, al fine della raccolta e dello smaltimento, è competenza del Comune l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani.

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri generali indicati nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47 – 14763 del 14 febbraio 2005;
- b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti dei Codici CER di cui all'art. 5 bis;
- c) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti quali-quantitativi di cui all'art. 5bis;
- d) i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- e) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
- f) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Consorzio dei Comuni sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani. Le qualità di rifiuti assimilati di cui all'allegato 1 contrassegnati dalla nota "(CDR)" sono gestiti esclusivamente nei comuni in cui è presente un Centro di Raccolta e/o una Stazione di Conferimento idonei. Le qualità di rifiuti assimilati di cui all'allegato 1 contrassegnati

dalla nota “(RT)” sono gestiti esclusivamente nei comuni in cui è presente un Centro di Raccolta e/o una Stazione di Conferimento idonei o è attivo un circuito di raccolta sul territorio;

- g) i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di cui all’art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere rispettati previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, nel territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani.

Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 202 del D. Lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale ai sensi dell’art. 198, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l’applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall’art. 41.

Il Gestore del Servizio è preposto al controllo del rispetto, da parte degli esercenti le attività conferenti i rifiuti assimilati, dei criteri quali-quantitativi definiti.

I rifiuti assimilati devono essere conferiti in modo differenziato nel circuito esistente.

I rifiuti provenienti da cantiere edile, nello specifico, da ufficio e spogliatoio, devono essere differenziati e sono assimilabili agli urbani. Come tali possono essere accolti, secondo la tipologia, al Centro di Raccolta.

Non sono assimilati agli urbani, in quanto speciali, tutti i rifiuti di ogni genere e tipo provenienti dalla edificazione, costruzione, ristrutturazione, manutenzione di fabbricati e di aree pertinenti, così come da strade e opere di urbanizzazione.

ART. 5 bis – CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI

L’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani avviene per qualità e per quantità, secondo gli Allegati n. 1 e n. 2 al presente Regolamento, redatti in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47 – 14763 del 14 febbraio 2005.

Sono assimilati per qualità – nell’attesa dell’emanazione dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 152/2006 – i rifiuti di cui all’elenco dei Codici CER dell’Allegato n. 1 al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.

L’assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani – nell’attesa dell’emanazione dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 152/2006 – è fissata nel documento “Criteri quali-quantitativi dell’assimilazione” dell’Allegato n. 2 al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.

ART. 5 ter – ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D. Lgs. 152/2006.

ART. 6 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d'Ambito, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 7 - CRITERI GESTIONALI

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D. Lgs. 152/06 e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.

L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.

Detto sistema integrato trova puntuale riscontro nel Capitolato d'Appalto convenuto tra il CO.VA.R. 14 e le Ditte appaltatrici.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.

Le Associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione.

Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.

ART. 8 - CRITERI ORGANIZZATIVI

Il ritiro a domicilio è previsto per le seguenti frazioni di rifiuto:

- indifferenziato residuale secco,
- carta e cartone,
- vetro,
- plastica e lattine,
- organico,
- verde e sfalci.

Il ritiro su richiesta dell'utente, per le frazioni:

- verde e sfalci, in grandi quantitativi,
- ingombranti e beni durevoli.

Il conferimento nei contenitori stradali dedicati per i rifiuti urbani pericolosi di:

- pile per piccoli elettrodomestici, giocattoli e similari;
- farmaci scaduti.

Conferimento al Centro di Raccolta delle frazioni oggetto di raccolta differenziata, come specificato dagli articoli dedicati.

Il compostaggio domestico costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino ed orto.

Gli utenti hanno l'obbligo di informarsi, così come gli Enti preposti a dare informazione, in merito alle tipologie di materiali che affluiscono nelle diverse raccolte differenziate, sulle modalità di conferimento e di raccolta, sui benefici derivanti dall'attuazione di un corretto sistema di raccolta differenziata e in merito alle disposizioni disciplinari per i conferimenti non corretti.

Le disposizioni, riportate nel presente articolo, disciplinanti le modalità di espletamento del servizio possono subire modifiche a seguito di diverse esigenze organizzative del servizio. Le eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate agli utenti.

ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale.

CAPITOLO 2 - GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

ART. 10 - COLLOCAZIONE E MODALITA' D'USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

Per il ritiro domiciliare dell'indifferenziato residuo secco, della carta e cartone, del vetro, della plastica e lattine, dell'organico e della frazione verde, è prevista la consegna, ad ogni unità abitativa o condominiale, di contenitori dedicati. Detti contenitori sono da posizionarsi esclusivamente, per le utenze condominiali e non condominiali, nelle aree private interne recintate. In assenza di recinzioni, tali contenitori possono essere allocati in aree pertinenziali private esterne ai fabbricati, su una superficie preferibilmente piana e pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

I contenitori per l'indifferenziato residuale e per l'organico non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali siano presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.

Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, per pedoni e veicoli, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

I contenitori per la carta possono essere, invece, tenuti anche all'interno dei fabbricati, purché non costituiscano intralcio o pericolo.

Qualora non fosse possibile posizionare i contenitori nei modi sopra definiti per mancanza di spazi che rispettino i criteri igienico-sanitari sopra descritti, i proprietari o gli amministratori degli immobili, chiedono all'Amministrazione Comunale il posizionamento dei cassonetti in aree pubbliche, senza pagamento di T.O.S.A.P.. Tali istanze, adeguatamente motivate, sono esaminate da apposita Commissione Operativa Comunale che verifica in loco la situazione e redige verbale con il parere tecnico di merito.

La Commissione Operativa Comunale è composta da un rappresentante della Polizia Municipale, un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale ed un ispettore del CO.VA.R.

Per i casi in cui detta Commissione accerta la mancanza effettiva di spazi interni privati o pertinenziali, il Comune rilascia specifica autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico necessario allo stazionamento dei contenitori. L'area va tenuta pulita a carico dell'utilizzatore.

I contenitori che, per totale mancanza di aree private o di pertinenza aventi spazi congrui alla movimentazione e ad una razionale collocazione, debbano essere collocati in zone pubbliche, saranno dotati di serratura e la chiave per l'apertura sarà fornita dal gestore del servizio ai soli utenti autorizzati. I contenitori per l'indifferenziato residuale e per l'organico, collocati in zone pubbliche, non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi.

La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è stabilita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio, compatibilmente con i

vincoli definiti dal Codice della strada, nel rispetto dei criteri di igiene, di sicurezza, di viabilità pedonale e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale.

Eventuali diverse indicazioni di carattere igienico-sanitario devono trovare motivazione caso per caso, tramite accertamenti in loco della Commissione Operativa Comunale.

Per il servizio di svuotamento i contenitori devono essere esposti, nei giorni e negli orari stabiliti, in area preposta all'operazione, su suolo pubblico in prossimità del numero civico dell'utente o, in alternativa, su suolo privato (qualora l'opzione sia stata concordata) dagli stessi utenti o da persone incaricate dai residenti/Amministratore degli stabili e, successivamente, ritirati dai medesimi. In tutti i casi in cui l'esposizione fronte strada avviene su suolo pubblico, i cassonetti vi devono rimanere per il tempo minimo indispensabile alle operazioni di svuotamento, essere collocati in modo tale da non recare intralcio alla viabilità e alla sicurezza e favorire le operazioni di raccolta.

Per i casi particolari, concordati con l'Amministrazione Comunale e l'Ente gestore del servizio, in cui viene derogato l'obbligo dell'esposizione su luogo pubblico, il proprietario o l'Amministratore dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative.

I contenitori sono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato. Il lavaggio e la sanificazione dei contenitori di grande volumetria per l'indifferenziato e per l'organico collocati in aree private e pubbliche sarà garantito dal Gestore del servizio, secondo quanto stabilito dall'Ente gestore, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e secondo quanto riportato nel Capitolato d'Appalto, conformemente a quanto indicato nella Circolare n. 3/AMB/SAN del 25/07/2005 del Presidente della Giunta Regionale. Il gestore del servizio dovrà comunque provvedere allo svuotamento, al lavaggio, alla disinfezione e disinfestazione dei contenitori ogni qualvolta sarà richiesto dal Comune per motivi di igiene ambientale. Il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per l'indifferenziato e per l'organico, di media e piccola volumetria, è a carico del privato cittadino.

Sui contenitori posti su area pubblica devono essere applicate, a cura del gestore del servizio, delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

ART. 11 - PREDISPOSIZIONE AREA PER COLLOCAZIONE CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e sistemazione delle aree pertinenziali, è obbligatorio prevedere nei relativi progetti, un'area privata di idonee dimensioni specificatamente destinata alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come indicato nel Regolamento Edilizio Comunale.

Tale area deve possedere le seguenti caratteristiche:

1. ubicazione su fronte strada o in posizione facilmente accessibile agli operatori del servizio raccolta;
2. pavimentazione con materiale facilmente lavabile;
3. delimitazione con recinzione costituita anche da rete metallica, in modo da garantire l'accesso controllato al deposito dei rifiuti e facilità di prelievo per gli operatori del servizio raccolta;
4. siepe o elementi di protezione visiva (teli, cannicciati, ecc.) sul perimetro dell'area;
5. copertura - facoltativa ma consigliabile - dell'area stessa con struttura leggera costituita da materiale di tipologia coerente con l'edificio principale e di altezza massima di m. 2,30.

ART. 12 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

Gli automezzi e le attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere conformi alle norme vigenti in materia di circolazione, igiene, prevenzione e sicurezza.

Devono essere idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste in modo da consentire al personale di operare nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Nell'espletamento del servizio di raccolta e di trasporto si deve ottemperare alle norme dettate dal Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata in zone soggette a divieto o poste in seconda posizione.

Le operazioni di carico e scarico devono essere svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali.

ART. 13 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL'INDIFFERENZIATO RESIDUALE

La raccolta dell'indifferenziato residuale è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.

La frazione di rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale. E' composta dal solo materiale residuo secco della preventiva selezione dei rifiuti conferiti nelle diverse raccolte differenziate.

Fra i rifiuti indifferenziati residuali è quindi vietato immettere:

- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni ingombranti e beni durevoli;
- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali inerti;
- R.A.E.E., tubi al neon, batterie.

E' vietato alle unità abitative ed alle utenze non domestiche di esporre sacchi a terra, con esclusione dei sacchi apposti per la raccolta della plastica.

La dotazione volumetrica dei contenitori è stimata al fine di renderla sufficiente per il servizio attraverso svuotamenti periodici calendarizzati per le utenze domestiche; per le utenze non domestiche, la frequenza può variare a seconda della tipologia di attività.

ART. 14 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA

La raccolta differenziata della carta e del cartone è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella frazione differenziata della carta e del cartone si devono conferire: quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, imballaggi in poliaccoppiato per alimenti, ecc.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non si devono invece conferire: carta plastificata, paraffinata, copiativa, chimica, vetrata o bitumata, carta molto sporca o unta.

Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di contenitori, la cui volumetria è stata stimata sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento previsto.

Scatole, scatoloni e simili, cartoni in genere e imballi costituiti da materiale cellulosico debbono essere opportunamente schiacciati per ridurne la volumetria.

La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenze periodiche calendarizzate; per le utenze non domestiche, può variare a seconda della tipologia di attività.

Gli imballi in cartone derivanti dalle utenze commerciali e dai pubblici esercizi devono essere conferiti nei giorni di raccolta, piegati, e impilati.

Gli uffici delle utenze non domestiche sono dotati di contenitori propri da gestirsi con le modalità previste per le utenze domestiche.

In relazione alla possibile valorizzazione economica della frazione cellulosica, il gestore del servizio intercetta separatamente, per quanto possibile, gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

ART. 15 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA

La raccolta differenziata della frazione organica umida è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.

Nella frazione differenziata dell'organico umido si devono conferire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scarti di cucina, avanzi di cibo, fiori e piante domestiche.

Sono esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica umida, gli scarti derivanti dall'attività di macelleria che, assoggettati a specifica normativa sanitaria, sono obbligatoriamente conferiti a stabilimenti autorizzati.

Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di contenitori la cui volumetria è stata stimata sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento stabilito. La frazione organica umida dovrà essere contenuta in sacchetti ben chiusi.

Gli svuotamenti sono previsti con cadenze periodiche calendarizzate per le utenze domestiche; per le utenze non domestiche, la frequenza può variare a seconda della tipologia di attività.

E' istituito un servizio di raccolta apposito per i banchi di mercato alimentari da effettuarsi al termine del/i giorno/i di mercato.

ART. 16 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE

La raccolta differenziata degli imballi in plastica e lattine è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.

Nella frazione differenziata della plastica e lattine si devono conferire imballaggi in plastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bottiglie, flaconi, pellicole per alimenti, sacchetti per la spesa, vaschette, polistirolo, barattoli, scatole, vasetti, purché non contaminati da sostanze pericolose.

Gli imballaggi in plastica e lattine non devono contenere residui; gli utenti sono tenuti a svuotarli accuratamente e ad effettuare un rapido risciacquo.

Per contenere l'ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tali materiali (in particolare le bottiglie) schiacciandoli manualmente o con apposite attrezzature.

Il conferimento degli imballi in plastica avviene per mezzo di appositi sacchi di plastica trasparenti da esporre nei giorni prestabiliti per la raccolta.

La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i teli di plastica e le cassette in plastica delle verdure debbono essere conferiti al Centro di Raccolta.

ART. 17 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO

La raccolta differenziata del vetro delle utenze domestiche è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine, neon, specchi, schermi di televisori, monitor.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori ed effettuare un rapido risciacquo degli stessi, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata.

Il vetro di grandi dimensioni deve essere consegnato presso il Centro di Raccolta.

ART. 18 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori.

E' ammessa la consegna diretta della frazione verde delle aree di pertinenza delle utenze domestiche o non domestiche, site sul territorio comunale, al Centro di Raccolta.

Su richiesta, da parte dell'utente, al numero verde del gestore del servizio, vengono raccolte ramaglie in grande quantità o di grosse dimensioni.

Nella frazione differenziata del verde è possibile conferire sfalci d'erba, resti di vegetali derivanti da giardinaggio e/o orticoltura, ramaglie di piccole dimensioni o rami opportunamente ridotti e tali da essere agevolmente introdotti nel contenitore.

Per la raccolta del verde la frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata.

ART. 19 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI R.A.E.E. E DEI BENI DUREVOLI E INGOMBRANTI

Per R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) si intendono tutte le apparecchiature funzionanti ad energia elettrica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono compresi:

- grandi elettrodomestici;
- piccoli elettrodomestici;
- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- apparecchiature di consumo;
- apparecchiature di illuminazione;
- strumenti elettrici ed elettronici di origine domestica;
- giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- apparecchiature mediche di origine domestica.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) sono raccolti in modo differenziato. I R.A.E.E. provenienti dai nuclei domestici devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta o direttamente presso il Centro di raccolta o, in alternativa, devono essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di analoga tipologia.

Per beni durevoli ingombranti si intendono i mobili, i componenti di arredamento e di giardino, i R.A.E.E. di grandi dimensioni.

La raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli di origine domestica o dei R.A.E.E. che hanno esaurito la loro durata operativa, è effettuata su richiesta, da parte dell'utente, al numero verde del gestore del servizio, specificandone il peso, se rilevante.

L'utente deve esporre fronte strada i rifiuti ingombranti e i beni durevoli, nei giorni e negli orari concordati con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per la circolazione ed il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere o pericolo.

E' vietata l'esposizione fronte strada degli ingombranti e dei beni durevoli senza aver fissato preventivamente, con il gestore del servizio, la data e l'orario per il conferimento.

Il servizio di ritiro domiciliare è attivato esclusivamente per le utenze domestiche. E' previsto che per ogni conferimento di ingombranti, beni durevoli o R.A.E.E., il numero massimo dei pezzi conferibili non sia maggiore di tre, se di grande volumetria, non maggiore di cinque, se di volumetria ridotta. E' esclusa la raccolta domiciliare della piccola e minima volumetria. Quantitativi superiori a tale limite devono essere portati presso l'area di conferimento.

E' comunque consentita la consegna diretta al Centro di Raccolta (esclusivamente da utenza domestica).

Il recupero/smaltimento dei beni durevoli che contengono sostanze lesive per l'ozono, quali frigoriferi, congelatori e condizionatori, è sottoposto a specifica normativa volta a prevenire le emissioni in atmosfera di tali elementi.

Ogni apparecchiatura deve essere conferita integra, senza alcuna manomissione.

ART. 20 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI

La raccolta differenziata delle pile e dei farmaci scaduti provenienti dalle utenze domestiche è effettuata in contenitori dedicati.

I contenitori per la raccolta differenziata delle pile esauste sono collocati presso molti esercizi commerciali, presso le scuole ed all'esterno del Centro di Raccolta.

Il gestore del servizio provvede alla raccolta delle pile esauste con la cadenza prevista dal Capitolato d'Appalto, disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

I contenitori per la raccolta differenziata dei farmaci scaduti sono collocati presso le farmacie.

Il farmaco scaduto deve essere conferito privo dell'imballo cartaceo e senza specifica d'uso.

Il gestore del servizio provvede alla raccolta dei farmaci scaduti con la cadenza prevista dal Capitolato d'Appalto, disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

ART. 21 - RACCOLTA DI SIRINGHE INFETTE

E' istituito il servizio pubblico di raccolta delle siringhe rinvenute sulle strade, nelle aree pubbliche e nei giardini comunali.

A seguito di segnalazione, da parte dei privati o degli uffici comunali, di rinvenuta presenza di siringhe, il personale addetto provvede alla rimozione del rifiuto pericoloso, nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il rifiuto viene conferito ed avviato a ditte autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi, secondo i dettati della normativa di riferimento.

ART. 22 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PER TIPOLOGIA E MODALITA' PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

I rifiuti conferiti al Centro di Raccolta comunale, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Presso il Centro di Raccolta comunale, le utenze domestiche possono conferire, gratuitamente, tutte le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata, con esclusione dei rifiuti indifferenziati, pile, farmaci, frazione organica umida, bombole, materiali contenenti amianto, pedane trattate. Si intendono altresì esclusi i rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso o da loro parti.

Il Centro di Raccolta risulta funzionale, in modo particolare, per eventuali ingenti quantità di materiali cellulósici e plastici, per il conferimento di cassette in legno e plastica e del vetro di grosse dimensioni.

Possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta rifiuti di provenienza domestica o assimilati agli urbani, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- carta e cartone;
- plastica;
- materiali legnosi;
- vetro;
- abiti e prodotti tessili;
- oli commestibili esauriti;
- sfalci e potature;
- ingombranti;
- rifiuti metallici;
- contenitori di sostanze tossiche o infiammabili (T/F/C);
- vernici, diluenti, detersivi, solventi, acidi, pesticidi, antiparassitari, fitofarmaci;
- tubi fluorescenti e lampadine a risparmio energetico;
- oli e grassi minerali esauriti di provenienza domestica;
- cartucce toner esaurite;
- batterie ed accumulatori provenienti da utenze domestiche;
- R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): apparecchiature, attrezzi mossi da corrente elettrica;
- pneumatici di provenienza domestica;
- inerti in piccole quantità di provenienza domestica;
- lastre radiografiche;
- teli di plastica.

Il Centro di Raccolta è presidiato, negli orari di apertura, da personale che collabora con gli utenti indirizzando e controllando il deposito dei materiali, divisi per flussi omogenei, negli appositi spazi o cassoni dedicati.

Il prelievo dei materiali stoccati è effettuato, esclusivamente, dal soggetto gestore o da terzi espressamente incaricati dal Consorzio di riferimento.

ART. 23 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico, processo di decomposizione e trasformazione in “humus” della sostanza organica, costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata, e concorre significativamente a ridurre i costi di raccolta.

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.

La pratica del compostaggio deve essere fatta ad arte, in modo da garantire un prodotto idoneo come fertilizzante, da usare in alternativa ai concimi chimici.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di tre metri dagli altri fondi privati, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

E' possibile compostare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti di giardino, potatura frammentata, sfalcio dei prati, foglie secche, minime quantità di tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato. E' consentito introdurre lettiere di animali domestici, aghi o residui di conifere in quantità ridotte.

Da non immettere: filtri di aspirapolvere, residui di piante infestanti o ammalate.

ART. 24 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

I rifiuti indifferenziati residuali ed i rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, sono destinati allo smaltimento tramite interrimento o termodistruzione con recupero di energia calorica, nel rispetto della normativa vigente.

Per gli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorti di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti e sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

Per imballaggio si intende qualsiasi contenitore o involucro atto a contenere qualsiasi materia o sostanza.

ART. 25 - MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura è effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

CAPITOLO 3 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

ART. 26 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, nei limiti previsti dal Capitolato di Appalto e/o in gestione diretta, le attività di:

- pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico;
- lavaggio delle strade;
- rimozione foglie;
- diserbo stradale;
- pulizia dei mercati;
- pulizia dei giardini pubblici;
- pulizia dei wc pubblici;
- svuotamento dei cestini;
- pulizia dell'arredo urbano;
- rimozione delle spoglie di animali giacenti sulla pubblica via;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche.

ART. 27 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico interessano:

- le strade, le piazze ed i parcheggi pubblici;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
- le aree monumentali di pertinenza comunale;
- le aree allestite per i mercati, qualora gli esercenti non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
- le aree di attesa alle fermate degli autobus e scuolabus.

Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento e comunque così come previsto dal contratto dei servizi.

Il lavaggio del suolo pubblico e/o privato, quale ad esempio strade, marciapiedi e piazze, può essere svolto con mezzo meccanizzato, nel periodo estivo, qualora previsto dal contratto dei servizi. Il soggetto titolare del servizio di lavaggio deve dichiarare la tipologia e la provenienza dell'acqua utilizzata.

Le operazioni di spazzamento e/o lavaggio meccanizzato di strade e piazze, devono essere effettuate senza intralcio ai mezzi operativi o alla viabilità e devono essere precedute da collocazione di idonea segnaletica nei tempi e nei modi previsti dal contratto dei servizi.

Nel periodo autunno/inverno è effettuato il servizio di raccolta delle foglie sulle strade, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale in cui si rileva la necessità, come specificato dal contratto dei servizi.

E' inoltre eseguito, nei mesi primaverili ed estivi, il servizio di rimozione dell'erba cresciuta a margine dei marciapiedi o della carreggiata stradale.

La pulizia dei marciapiedi o del tratto di suolo, lungo le case, destinato a marciapiede, spetta ai singoli proprietari relativamente per la parte a fronte della loro proprietà.

Sono effettuati i servizi di pulizia dei giardini pubblici, dei wc pubblici e di svuotamento dei cestini portarifiuti, nella modalità previste dal contratto dei servizi.

Le aree su cui si svolgono i mercati e le vie adiacenti sono pulite, al termine dell'attività, con interventi manuali e meccanizzati, provvedendo all'asportazione dei rifiuti, allo spazzamento ed al lavaggio delle aree interessate. Nelle aree mercatali sono collocati idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, in particolare per la raccolta della frazione organica umida.

Il gestore del servizio provvede alla raccolta e allo smaltimento, mediante incenerimento, delle eventuali carcasse di animali domestici giacenti sulla pubblica via, attenendosi alla normativa sanitaria vigente.

ART. 28 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE.

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore del pubblico servizio, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, qualora non venga individuato il responsabile/i dell'abbandono.

Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, secondo le procedure indicate dalla normativa vigente, tramite il Consorzio di riferimento.

Il Comune cura l'asportazione dei rifiuti lungo le strade di pertinenza comunale ed in ogni altro luogo pubblico, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua.

E' compito del Consorzio Irriguo di pertinenza, secondo le modalità concordate, la raccolta, l'asportazione e lo smaltimento degli eventuali rifiuti presenti nei canali irrigui.

L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

Il Comune cura lo sfalcio e lo smaltimento delle essenze vegetali infestanti autoctone o alloctone e la manutenzione delle aree verdi di propria pertinenza.

CAPITOLO 4 - OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

ART. 29 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, condominiali e non condominiali, salvo i casi in deroga previsti all'art. 10, sono tenute a collocare i contenitori dedicati alle raccolte differenziate domiciliari:

- a) nelle aree interne private recintate;
- b) nelle aree private pertinenziali, nei casi di residenze senza recinzioni.

ART. 30 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto.

Le aree private degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera degli autori dell'abbandono e/o dei proprietari in caso di dolo o colpa.

Nel caso in cui tali soggetti obbligati non provvedano, il Comune emetterà apposita ordinanza ai sensi del D. Lgs. 152/06. In caso di inottemperanza, provvederà in via sostitutiva ad effettuare gli interventi necessari, in danno dei soggetti obbligati, e a recuperare le somme spese.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei terreni incolti, nelle aree verdi abbandonate, nelle aree industriali dismesse, nei cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi o nelle aree pubbliche soggette a rinaturalizzazione, si fa obbligo dello sfalcio ripetuto, prima della fioritura, delle essenze vegetali al fine di contrastare la pollinosi di specie vegetali autoctone o alloctone. Così come per le aree su citate vale l'asportazione di erba, arbusti o piante che possano favorire gli incendi, l'abbandono di rifiuti con pericolo per l'igiene o rechino molestie e si prestino a essere ricettacolo di colonie di roditori o feline e favoriscano il proliferare di zanzare.

ART. 31 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico o di aree di uso pubblico quali: bar, alberghi, trattorie, ristoranti, chioschi, posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata indipendentemente dai tempi in cui è effettuata la pulizia della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

I gestori di pubblici esercizi, dalla cui attività di somministrazione esercitata possano derivare rifiuti dovuti ai residui e agli involucri delle merci vendute (carta, contenitori per alimenti e bibite, residui alimentari, mozziconi di sigaretta, gomma da masticare), hanno l'obbligo di collocare, previa richiesta al Comune, appositi contenitori, ad uso degli utenti, per il conferimento differenziato dei rifiuti e ripulire l'area esterna eventualmente interessata, alla chiusura dell'esercizio, provvedendo nel contempo allo svuotamento dei cestini.

I mozziconi di sigaretta devono essere introdotti spenti nel contenitore.

ART. 32 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 33 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE DA ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI

Il Comune comunica al CO.VA.R. 14 l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico recante, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, il tipo di affluenza attesa.

Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed è eseguito il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.

Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori loro assegnati.

ART. 34 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE DA SOGGETTI NON ISTITUZIONALI

Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti e i luna park, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui all'articolo precedente, sono tenuti a comunicare al CO.VA.R. 14 in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, e il tipo di affluenza attesa.

Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero dei contenitori necessari ed è eseguito il servizio di pulizia delle aree interessate.

Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche e di pulizia delle aree interessate, forniti ai sensi del presente articolo, gli organizzatori delle manifestazioni predette sono tenuti a versare al CO.VA.R. 14 un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della tariffa.

Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal CO.VA.R. 14.

ART. 35 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI

La pulizia dei marciapiedi compete al proprietario degli edifici posti a fronte degli stessi. E' di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli

edifici pubblici, giardini ed aree pubbliche in genere, aree di attesa alle fermate degli autobus e scuolabus.

ART. 36 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

Per i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificatamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori loro assegnati.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche nei mercati di cui al comma 1, sono tenuti a versare al CO.VA.R. 14 un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della tariffa.

ART. 37 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, eventualmente anche pericolosi, per tutte le fasi di gestione, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati e a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nella normativa nazionale, nonché alle disposizioni regionali e provinciali, oltreché nel rispetto del presente regolamento e di quelli comunali di igiene e sanità, di polizia urbana e rurale.

ART. 38 - DIVIETI

E' vietato gettare, abbandonare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

E' vietato scaricare o immettere rifiuti di qualsiasi genere, liquidi o solidi, nelle acque dei rii, dei canali di scolo, dei canali irrigui, dei corsi d'acqua, lungo i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

E' vietato:

- a) esporre in strada dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata nel presente regolamento;
- b) esporre fronte strada i cassonetti, o sacchi per la raccolta della plastica, al di fuori dei giorni e dalle fasce orarie previste per l'esposizione;
- c) conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, liquidi corrosivi, materiali taglienti se non opportunamente protetti;
- d) esporre i rifiuti al di fuori dei contenitori di dotazione, con eccezione dei cartoni opportunamente schiacciati;
- e) incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;

- f) eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- g) conferire materiali differenziabili nel circuito di raccolta della frazione indifferenziata residua;
- h) immettere frazioni di rifiuti differenziabili o rifiuti voluminosi nei cestini portarifiuti;
- i) conferire i rifiuti differenziati nei contenitori non corrispondenti;
- l) conferire rifiuti differenziati e non, nei contenitori diversi da quelli assegnati;
- m) abbandonare i rifiuti al di fuori del Centro di Raccolta o comunque conferirli al di fuori dell'orario di apertura o in modo scorretto;
- n) presso il Centro di Raccolta, conferire rifiuti fuori dagli appositi contenitori o in contenitori di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- o) danneggiare le strutture del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti;
- p) danneggiare le strutture del Centro di Raccolta;
- q) non attenersi alle indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del Centro di Raccolta;
- r) conferire rifiuti provenienti da altri Comuni;
- s) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione, di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'allegato 1;
- t) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione, di rifiuti in quantitativi superiori a quelli determinati dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'allegato 2;
- u) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.

ART. 39 - CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/06, alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.

Il compito di fare osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, agli Ispettori del CO.VA.R. 14, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari di Unità Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale.

Possono inoltre svolgere specifica attività di collaborazione alla vigilanza e segnalazione agli addetti preposti di cui al comma precedente i cittadini in possesso dell'attestazione di Ecovolontari rilasciata dal Comune a seguito di corso di formazione.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Ecologiche Volontarie, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale e di Polizia Giudiziaria Provinciale.

ART. 40 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e relativi Decreti di attuazione, la vigente normativa statale, regionale e provinciale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché i Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, di Polizia Rurale, ordinanze ed altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 41 - SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative della Legge 24.11.1981, n. 689, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa, come qui di seguito indicati:

Articolo	Descrizione della violazione	Sanzione da / a	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg
10 - 38	L'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti	€ 25,00 / 150,00	€ 50,00
10 - 38	L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 25,00 / 150,00	€ 50,00
38	I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, ad eccezione della sosta di veicoli in spazi non consentiti	€ 25,00 / 150,00	€ 50,00
10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 38	Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento (compresa l'esposizione dei contenitori in tempi, luoghi e giorni diversi da quelli ammessi nel presente Regolamento)	€ 25,00 / 150,00	€ 50,00
14 - 16 - 18	Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume	€ 30,00 / 180,00	€ 60,00
38	Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 30,00 / 180,00	€ 60,00
38	Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	€ 50,00 / 300,00	€ 100,00
38	La combustione di qualunque tipo di rifiuto (ad esclusione di quelli derivanti dalla attività agro-silvo-pastorale)	€ 25,00 / 150,00	€ 50,00
13 - 38	L'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	€ 40,00 / 240,00	€ 80,00
38	Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti	€ 50,00 / 300,00	€ 100,00

38	L'abbandono di rifiuti all'esterno del Centro di Raccolta ed in ogni altro sito pubblico o privato del territorio comunale	€ 100,00 / 500,00	€ 166,67
22 - 38	Il conferimento di rifiuti fuori degli appositi contenitori presso il Centro di Raccolta	€ 30,00 / 180,00	€ 60,00
22 - 38	Il conferimento presso il Centro di Raccolta di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati o l'inottemperanza alle indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del Centro di Raccolta	€ 30,00 / 180,00	€ 60,00
38	Il danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale	€ 50,00 / 300,00	€ 100,00
10	Il posizionamento del cassonetto su area diversa da quella stabilita dalla scheda di consegna o autorizzata dal Comune	€ 25,00 / 150,00	€ 50,00
19	L'esposizione di rifiuti ingombranti in giorni diversi da quelli concordati con il CO.VA.R. 14	€ 25,00 / 150,00	€ 50,00
1	Il conferimento, da parte di persone che non risultino essere utenti del servizio comunale, nei cassonetti esposti per lo svuotamento o al Centro di Raccolta	€ 25,00 / 150,00	€ 50,00
23	L'inosservanza alla buona pratica del compostaggio, là dove si creino condizioni di disturbo o si favorisca il richiamo di roditori	€ 50,00 / 300,00	€ 100,00
30	L'inosservanza all'obbligo di mantenere pulite le aree incolte, abbandonate, dismesse, non utilizzate per lunghi periodi o rinaturalizzate	€ 64,00 / 309,00	€ 103,00
38	Per le utenze non domestiche, conferimento – al servizio pubblico di gestione – di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri dei codici CER dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'allegato 1	€ 50,00 / 300,00	€ 100,00
38	Per le utenze non domestiche, il conferimento – al servizio pubblico di gestione – di quantitativi di rifiuti superiori a quelli determinati dai criteri quali-quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'allegato 2	€ 50,00 / 300,00	€ 100,00
38	In generale, il conferimento di rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento	€ 25,00 / 150,00	€ 50,00

La sanzione potrà essere reiterata dopo 24 ore, se la violazione persiste.

ART. 42 – VALIDITA' - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento, a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale e della pubblicazione all'Albo Pretorio, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del Comune di Bruino.

Da tale data è abrogato il precedente “Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 19/12/1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24/06/1998 ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

DEFINIZIONI

Per le definizioni si fa riferimento all’art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, così come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 205 del 03/12/2010, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne i centri di raccolta, si fa riferimento al D.M. 08/04/2008, così come modificato dal D.M. 13/05/2009, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne i R.A.E.E. (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) si fa inoltre riferimento al D. Lgs. 25/07/2005 n. 151, al D.M. n. 65 del 08/03/2010 ed alle loro successive modifiche ed integrazioni.